

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05/04/2017) 04-08-2017, n. 38848

Presupposto per la disciplina acque è il collettamento

- 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
- 2. Quanto al primo motivo di censura, occorre sottolineare che la prospettazione del ricorrente muove dall'erronea premessa secondo cui, nella specie, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina degli scarichi di acque reflue e che l'azienda di cui egli era il legale rappresentante avrebbe dovuto essere qualificata come "agroalimentare". Ciò sul presupposto che tale denominazione dovrebbe essere ordinariamente riconosciuta a tutte le imprese le quali svolgano una delle fasi essenziali del ciclo di lavorazione dei prodotti agricoli, costituite dalle attività di semina, raccolta, pulitura, lavorazione e confezionamento dei suddetti prodotti. Da tale qualificazione sarebbe poi derivato, secondo la tesi difensiva, che le acque reflue provenienti dall'attività produttiva de qua non avrebbero potuto essere considerate come acque industriali, dovendo, invece, essere assimilate alle acque cd. domestiche in virtù della equiparazione compiuta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7.

Pertanto, una volta riconosciuta la natura agronomica dell'attività di impresa, sarebbe stato sufficiente procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112 alla comunicazione agli enti preposti, individuati ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 75 e 112 la cui omissione avrebbe integrato una mera violazione amministrativa, con consequente esclusione della contravvenzione contestata.

2.1. Ritiene, nondimeno, il Collegio che la tesi posta a fondamento del ricorso presentato da A.A. sia manifestamente infondata.

Preliminarmente, però, si rende necessario riepilogare gli accertamenti "in fatto" compiuti dal giudice di prime cure. In proposito, la sentenza impugnata ha sottolineato che l'azienda di cui A. era il legale rappresentante svolgeva un'attività di pulitura e confezionamento di ortaggi (in prevalenza patate) prodotti da terzi e che le acque reflue derivanti dal loro lavaggio, venivano convogliate in due vasconi situati nel cortile dell'azienda, dai quali venivano prelevate attraverso due elettropompe per poi essere scaricate su un terreno adiacente, di proprietà del figlio dell'imputato, del tutto privo di colture, nel quale si erano conseguentemente determinati fenomeni di "lagunaggio" e di vegetazione spontanea. A fronte di tale attività, A. non aveva compiuto alcuna



comunicazione in ordine alla utilizzazione agronomica dei reflui, nè si era munito di alcuna autorizzazione. Inoltre, dal registro di carico e scarico dell'azienda era emerso che solo in due occasioni le acque erano state conferite ad una autobotte, in vista del successivo recapito in discarica.

2.1. A fronte degli accertamenti fattuali testè riassunti, come puntualmente posto in luce dal tribunale pugliese deve escludersi che, nella specie, fosse applicabile la disciplina degli scarichi, invocata dall'odierno ricorrente.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff) per "scarico" deve, infatti, intendersi "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114".

Presupposto per l'applicazione della disciplina delle acque è, dunque, che si sia in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori sopra specificati ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. Per converso, in tutti i casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore deve applicarsi, invece, la disciplina sui rifiuti, che secondo la previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 2, lett. a), opera, appunto, anche in relazione alle "acque di scarico", a condizione che le stesse siano disciplinate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento; rinviando l'art. 183, comma 1, lett. hh), per la nozione di scarico, proprio a quella offerta dal citato art. 74 (Sez. 3, n. 16623 del 8/04/2015, dep. 21/04/2015, P.M. in proc. D'Aniello, Rv. 263354; tra le altre Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, dep. 6/12/2011, Panariti, Rv. 251335; Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, dep. 16/10/2010, Chianura, Rv. 247627; Sez. 3, n. 35138 del 18/6/2009, dep. 10/09/2009, Bastone, Rv. 244783). Conseguentemente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in caso di raccolta di reflui in vasche, con successivo sversamento in un terreno e ruscellamento in un torrente, non potesse trovare applicazione la disciplina sugli scarichi, non potendo il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale essere considerato "diretto" e non essendo lo stesso attuato senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 16623 del 8/04/2015, P.M. in proc. D'Aniello, citata, che ha ritenuto integrato il reato di abbandono incontrollato di liquami, previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2; cfr. anche Sez. 3, n. 27071 del 20/05/2008, dep. 4/07/2008, Cornalba e altro, Rv. 240264).



Coerentemente con la riportata prospettiva esegetica, deve ritenersi che, nel caso che qui occupa, la raccolta delle acque nei due vasconi interrompesse la necessaria continuità tra il luogo in cui i reflui venivano prodotti (ovvero la struttura ove avveniva la pulizia e il confezionamento degli ortaggi) ed il recapito finale (individuato nel suolo incolto del fondo vicino, ove avveniva il ristagno delle acque), sicchè la situazione descritta non poteva essere qualificata come "scarico" e, per tale motivo, l'applicazione della relativa disciplina è stata correttamente esclusa.

2.2. Sotto altro profilo, quand'anche fosse stato erroneamente ritenuto che le acque reflue in questione fossero qualificabili come "scarico", deve comunque escludersi che le acque in questione potessero essere assimilate, ai sensi dell'art. 101, comma 7, alle acque reflue domestiche, non ricorrendo pacificamente, nel caso per cui è processo, le condizioni previste dal citato articolo, in particolare con riferimento alla provenienza delle stesse da imprese dedite "esclusivamente alla coltivazione del terreno" che esercitino "anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità".

Secondo quanto accertato dal giudice di merito, infatti, l'azienda di A. sottoponeva a lavorazione esclusivamente prodotti agricoli provenienti da coltivazioni di terzi e non dell'imputato; e in ogni caso le acque derivanti dal processo produttivo non erano in alcun modo destinate alla coltivazione, ovvero alla cd. utilizzazione agronomica di cui all'art. 112 del citato decreto, fermo restando che le stesse sarebbero state, comunque, eccedenti, dal punto di vista quantitativo, l'uso agricolo. Sulla base di quanto precede, il primo motivo di impugnazione deve ritenersi manifestamente infondato.

3. Venendo, quindi, al secondo motivo di doglianza, con il quale è stata dedotta l'erronea interpretazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione del "fatto di particolare tenuità", rileva preliminarmente il Collegio che l'art. 131-bis cod. pen., introdotto con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, comma 2, prevede una particolare ipotesi di esclusione della punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratio del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, dep. 6/04/2016, Tushaj, Rv. 266593).

A tal fine il legislatore individua tre categorie di indicatori della "particolare tenuità del fatto": le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, la quale, considerando tutte le peculiarità della vicenda concreta,



consenta di misurarne, nella sua dimensione storico-fattuale ed al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, l'effettivo (e complessivo) disvalore.

Per quanto concerne, in particolare, le modalità della condotta l'art. 131-bis cod. pen. richiede che il comportamento non sia abituale ovvero che l'autore non "sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza", non "abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità", o ancora che non "si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".

Sul punto, l'opinione giurisprudenziale ormai consolidata, confortata dal chiaro tenore letterale della disposizione in esame, è nel senso che la norma intenda escludere la particolare tenuità del fatto in caso di comportamenti "seriali", concretizzatisi in "più reati della stessa indole", eventualmente commessi anche successivamente a quello per cui si proceda ed in ipotesi ancora sub iudice (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 267262; Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, dep. 31/05/2016, P., Rv. 267040). E ad analoga conclusione deve giungersi, ancora una volta in ragione della univoca formulazione dell'enunciato normativo, con riguardo ai reati che siano stati realizzati attraverso una molteplicità di azioni od omissioni (cd. reati a condotta plurisussistente), atteso che pur avendo la norma incriminatrice ricondotto la pluralità delle relative manifestazioni illecite nell'ambito di una sola violazione della legge penale, la molteplicità delle condotte non consente di addivenire, secondo l'apprezzamento compiuto dal legislatore, ad un giudizio di minore offensività e di più attenuata riprovevolezza soggettiva, con conseguente esclusione della causa di non punibilità in esame.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto riferimento ad una pluralità di episodi di sversamento, essendo stato accertato che con quella particolare modalità venivano ordinariamente smaltite le acque reflue e che l'imputato aveva certificato il conferimento ad una autobotte delle acque in due sole occasioni, sicchè deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia adeguatamente motivato la mancata applicazione dell'istituto, muovendosi in maniera giuridicamente ineccepibile lungo il richiamato crinale interpretativo.

Nè appare pertinente, per le ragioni già illustrate, il riferimento alla mancata configurazione, in sede di imputazione, della continuazione tra vari episodi criminosi, atteso che pur in presenza di una pluralità di condotte di illecito smaltimento di rifiuti, il reato di cui all'art. 256, comma 1 viene integrato una sola volta, essendo la pluralità degli episodi sussumibile nell'ambito della comprensiva nozione di "attività" delineata dalla norma incriminatrice de qua.



Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

4. Quanto, infine, al terzo motivo, giova preliminarmente osservare che le attenuanti generiche non erano state chieste dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado, secondo quanto può evincersi dai relativi verbali di udienza e in particolare da quello del 26/11/2015, contenente la formulazione delle conclusioni da parte della difesa di A., che in via subordinata aveva sollecitato unicamente l'applicazione del "minimo della pena". Ne consegue, secondo l'orientamento interpretativo di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità, l'insussistenza di un obbligo motivazionale relativo al diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena, come avvenuto nel caso di specie, a quella di concessione delle predette circostanze (Sez. 3, n. 11539 del 8/01/2014, dep. 11/03/2014, Mammola, Rv. 258696; Sez. 1, n. 6943 del 18/01/1990, dep. 15/05/1990, Angora, Rv. 184311).

Pertanto, anche il terzo motivo di censura è manifestamente infondato.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017